



Organizzazione di Volontariato Barriere Invisibili

*Via S. Basilio n.3
45019 Taglio di Po (RO)
tel. 0426.661420*

STATUTO

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Organizzazione)

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Organizzazione di Volontariato Barriere Invisibili". La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dal Codice Civile, dalla normativa in materia di Terzo Settore e dal presente statuto.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'assemblea ordinaria può deliberare con uno o più regolamenti le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'organizzazione, i rapporti con gli eventuali dipendenti, lo svolgimento delle assemblee ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

L'Associazione ha sede in Taglio di Po (RO), via S. Basilio, 3, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(L'oggetto e lo scopo dell'Organizzazione)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- *sostegno umano alle famiglie di portatori di handicap;*
- *valorizzazione delle capacità dei portatori di handicap per il raggiungimento delle massime potenzialità ed autonomie personali;*

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è la seguente: *interventi e*

servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera a).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- *informazione dei diritti spettanti ai portatori di handicap, vigilando sull'applicazione degli stessi nelle strutture pubbliche e sociali;*
- *collaborare con il territorio, la Comunità Locale e con le altre Associazioni di volontariato, per affrontare e risolvere le difficoltà comuni, costituendo un fronte unitario più significativo che si possa rapportare positivamente anche con istituzioni, enti pubblici, cooperative sociali, scuole ed altro;*
- *promozione di iniziative per sostenere gli scopi dell'associazione e per raccogliere fondi a fine di solidarietà, beneficenza o di autofinanziamento;*
- *assistenza a soggetti terzi svantaggiati, nei momenti di bisogni e di necessità, anche tramite la gestione di case-appartamento, al fine di favorirne l'autonomia;*
- *trasporto sociale di portatori di handicap.*

L'attività rivolta prevalentemente a terzi si svolge prevalentemente nel territorio del Veneto.

L'organizzazione è basata sul principio democratico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/2017.

ART. 3

(Gli aderenti e la loro ammissione)

Possono far parte dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, gli scopi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

L'ammissione all'organizzazione è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'organizzazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale non può essere trasmessa a terzi, non è rimborsabile e non è rivalutabile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e ne controllano l'andamento.
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e possono esaminare i libri sociali secondo le regole previste dal presente statuto.
- d) votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso.

ART. 5

(Volontari e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese forfettari.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) l'Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 8

(L'assemblea degli associati)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo Presidente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(La convocazione dell'assemblea)

L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, se previsto.

L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del punto 3, dagli associati che l'hanno richiesta ai sensi del presente comma.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, fax, e-mail, messaggistica istantanea, spedita a tutti gli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo o numero telefonico risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

ART. 10

(L'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- a) delinea le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) discute e approva il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio preventivo e quello sociale;
- c) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- g) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano i lavori assembleari e altri aspetti della vita dell'associazione;

- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(L'Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati, presenti in proprio o in delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- a) modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'organizzazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di 3 (tre) anni, e rieleggibili per n. 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto – su apposito libro – il verbale, sottoscritto dal Presidente.

La carica di amministratore è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di cessazione di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà degli amministratori, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;

- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- h) disciplina l'ammissione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 12, comma secondo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato in corrispondenza dell'approvazione del bilancio consuntivo, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di Revisione Legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, salvo che la revisione dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, ed è formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

ART. 16

(Libri Sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 gg dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Le risorse economiche dell'associazione)

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quota associativa, se prevista dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi straordinari degli aderenti, donazioni e lasciti testamentari;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rendite patrimoniali
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita ed ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

L'importo della quota associativa è stabilito ed eventualmente modificato dal Consiglio Direttivo. L'associato non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può

chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'organizzazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione che può essere consultato dagli associati.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19

(Il bilancio)

L'esercizio dell'organizzazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo. I bilanci sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'organizzazione, a disposizione degli aderenti e dell'Organo di revisione legale dei conti, se nominato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio è approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 verrà predisposto il bilancio sociale.

ART. 20

(Assicurazione dei volontari)

Tutti gli associati dell'organizzazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

ART. 21

(Convenzioni)

L'organizzazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche. Le convenzioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22

(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 23

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 .

ART. 25

(Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto

dell'organizzazione. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 27

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. nr. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Mario Carotti

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA
17 GIU. 2019
30
Esente

Alessandro Amicucci

(*) firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amicucci

